

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA XV LEGISLATURA

INTERPELLANZA N.

INTERPELLANZA CONGIU – CHERCHI AUGUSTO – DESINI – MANCA PIERMARIO – UNALI
sull'illegittima autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso con correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso civico relativamente all'area sita nell'altipiano di Golgo e comprendente al suo interno *Su Sterru* e *As Piscinas*.

Il Consiglio Regionale

Premesso che

- l'amministrazione Comunale di Baunei ha assegnato in concessione a un privato, per la durata di quindici anni, con l'autorizzazione a recintarla con rete metallica, l'area nell'altipiano di Golgo distinta in catasto al foglio 37 mapp. 4-5 e foglio 38 mapp. 2, dell'estensione di Ha 4.78.85, gravata da uso civico;
- l'area oggetto di concessione comprende al suo interno *Su Sterru*, la voragine di Golgo, dichiarato Monumento Naturale con DADA3110 del 2.12.1993 e *As Piscinas*, vasche naturali rimaneggiate dall'uomo dal periodo neolitico che, in numero di cinque, consentono l'accumulo dell'acqua piovana (la più grande contiene fino a 250.000 litri d'acqua) rappresentando nell'altipiano di Golgo l'unica fonte di approvvigionamento idrico, per la totalità dell'anno, per tutte le specie animali allevate e quelle selvatiche, stanziali e migratorie;
- si tratta di un sito archeologico di grande rilevanza legato al culto dell'acqua, come dimostra la presenza di allineamenti di menhir e cromlech distribuiti in tutta l'area, che costituisce un insieme unitario con la voragine posta a meno di cento metri dalle *Piscinas*;
- il Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche del Comune di Baunei, al capitolo 11.2 intitolato "*Monumenti storico archeologici*", annovera tra i siti archeologici "*nella località Golgo, le "Piscinas": conche naturali formatesi nella roccia, dove si raccolgono le acque piovane, modificate dall'uomo per la fusione dei metalli e per riti magici o di culto*";
- il recente PUC indica tra i siti archeologici di rilevante interesse l'insediamento megalitico Vasche As Piscinas;
- l'area è soggetta all'Uso Civico e disciplinata dal Regolamento comunale per l'esercizio degli usi civici;

Considerato che

- trattandosi di terre collettive, la concessione è stata preceduta dall'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso con correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso civico, rilasciata da ARGEA – Servizio Territoriale Ogliastra con la determinazione n. 681 del 24.02.2016 secondo quanto prescritto dall'articolo 17 della legge regionale n. 12/1994;
- tale disposizione prevede che le domande volte a ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- nel caso in questione il quorum dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale è stato raggiunto con la partecipazione alla seduta e con il voto determinante del sindaco;
- tuttavia, il Sindaco avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla seduta e al voto ai sensi dell'articolo 78 TUEL (*"Gli amministratori (comunali) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado"*), essendo egli parente di quarto grado del beneficiario;

Considerato, altresì, che

- l'autorizzazione al mutamento di destinazione è stata rilasciata da ARGEA in difetto di istruttoria e di verifica degli ulteriori requisiti pregiudiziali imposti dalla legge;
- ARGEA, infatti, non ha dato atto della sussistenza del requisito della *"rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto"* prescritto dal succitato articolo 17;
- ad ogni modo, nella fattispecie, l'interesse alla valorizzazione economico-privatistica dell'area non può essere valutato ragionevolmente come prevalente sull'interesse al libero accesso e alla libera fruizione delle acque pubbliche contenute nelle *Piscinas* da parte della collettività baunese titolare dell'uso civico del pascolo;
- in aggiunta, non risulta in alcun modo verificato da ARGEA il rispetto del Regolamento Comunale per la gestione dei terreni gravati da usi civici, che all'articolo 5 stabilisce in maniera inequivoca che *"non possono essere oggetto di concessione (...) sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici"*, e che, all'articolo 12, comma 4, stabilisce che non possono essere recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura d'interesse pubblico;

Evidenziato che

- con nota allegata alla comunicazione PEC del 24 aprile 2018, il Gruppo *Libertà e Sviluppo* nel Consiglio Comunale di Baunei ha chiesto all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, accertate le violazioni della L.R. n. 12/1994 e del Regolamento Comunale per l'esercizio degli Usi Civici, e accertata l'illegittimità della Determinazione Argea n. 681 del 24.02.2016, adottasse i rimedi del caso, ritirando in autotutela tale atto perché altamente lesivo dei diritti della collettività civica, adottando i provvedimenti cautelari previsti dalla Legge n.1766/1927 (si veda il parere del Consiglio di Stato n.1277/79 del 1981) per la restituzione dei beni alla disponibilità della collettività civica, nonché sperando, ex articolo 21 L.R. n. 12/1994, le azioni giurisdizionali ritenute opportune;
- ad oggi, il predetto Assessorato non ha adottato alcun provvedimento, né fornito risposta alcuna;
- la concessione è avvenuta senza alcuna specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica, che, per quanto a conoscenza, risulta all'oscuro dell'assegnazione di fatto in utilizzo e sfruttamento di tale area al di fuori dei criteri e delle procedure previsti dagli articoli 101 e ss. del Codice Urbani e dalla legge regionale n. 14/2006 (*Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura*) nonché della precisa disposizione dell'articolo 25 NTA PPR Sardegna che impone la "*previa autorizzazione ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004 s.m.i. della competente Soprintendenza per i beni Archeologici*" per le attività di valorizzazione delle aree tutelate per legge, come le zone di interesse archeologico;

Richiamato

- l'articolo 21 della L.R. n. 12/1994, in forza del quale "*l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, mediante opportuni controlli sia d'ufficio che su segnalazione dei titolari del diritto di uso civico, vigila sull'osservanza da parte dei Comuni, dei concessionari e dei cittadini, delle prescrizioni contenute nella presente legge, nei piani di valorizzazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli atti di disposizione dei terreni di uso civico*" e, "*qualora dai controlli risultino violazioni delle anzidette prescrizioni ... adotta gli opportuni rimedi amministrativi*" e "*in caso di lesione di diritti propone alla Giunta regionale l'esperimento delle conseguenti azioni giurisdizionali*";

Considerata

- la necessità di ripristinare con urgenza il possesso dei beni sottratti in favore della collettività baunese e richiamato il succitato parere del Consiglio di Stato n.1277/79 del 1981 in ordine al potere in capo alla Regione di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 30 della legge n.1766/1927;

Chiedono di interpellare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:

a) se sia a conoscenza di quanto sopra evidenziato;

b) se non ritenga, alla luce dei fatti e delle considerazioni sopra esposti, di dover intervenire immediatamente in merito all'illegittimità della succitata Determinazione ARGEA n. 681 del 24.02.2016 per:

1) difetto di istruttoria relativamente alla violazione da parte del Comune di Baunei dell'articolo 17 L.R. n. 12/1994 sul quorum necessario per la richiesta di sospensione dell'uso civico nonché sul requisito (inesistente) della necessità della rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa;

2) difetto di istruttoria relativamente alla violazione da parte del Comune di Baunei delle prescrizioni del Piano di Valorizzazione e del Regolamento degli usi Civici del Comune di Baunei;

c) se non ritenga necessario, a tal fine, procedere al ritiro in autotutela della determinazione in questione, intervenire in via cautelare per la restituzione dell'area alla disponibilità della collettività ed esperire, eventualmente, ex articolo 21 L.R. n. 12/1994, le azioni giurisdizionali ritenute opportune.

Cagliari, 17 maggio 2018

CONGIU

CHERCHI AUGUSTO

DESINI

MANCA PIERMARIO

UNALI